



I risvolti per le aziende agricole del nuovo impianto legislativo sull'agricoltura biologica – aggiornamento del quadro normativo europeo e nazionale.

IL PUNTO DI VISTA DELLE REGIONI

Bologna 2 ottobre 2019

Matilde Fossati

matilde.fossati@regione.emilia-romagna.it

Servizio Agricoltura sostenibile

D.G. Agricoltura Caccia e Pesca

Regione Emilia-Romagna

Nuovo Regolamento sulla produzione biologica Reg. UE 848/2018

Prime valutazioni e simulazioni in base all'esperienza della Regione Emilia-Romagna sulla concessione delle DEROGHE, sugli IMPEGNI del PSR, sul SISTEMA DI CONTROLLO.



Regolamento UE 848/2018

Impatto sulle deroghe

Norme di produzione eccezionali

La nostra Regione gestisce centralmente (Assessorato regionale) la concessione delle norme eccezionali di produzione.

Negli anni il numero delle richieste è stato, in genere, costante, ad esclusione delle richieste di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (le cd «riduzioni di conversione»).

L'impegno istruttorio è notevole: l'ufficio riesce comunque a garantire agli operatori biologici di usufruire delle possibilità previste dal regolamento.

AREA	TIPO DEROGA	ESITO RER	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
VEGETALE	PRODUZIONE PARALLELA	CONCESSO				1				1	3		5
		IN ATTESA INTEGRAZIONE									1	1	2
		RESPINTO				1							1
	RIDUZIONE PERIODO CONVERSIONE	CONCESSO	3	24	28	28	41	44	106	223	237	147	881
		IN ATTESA INTEGRAZIONE						2			2		4
		PARERE FAVOREVOLE					1				1		2
ZOOTECNIA	INTRODUZIONE ANIMALI NON BIO CIRCOSTANZE CALAMITOSE	CONCESSO				1	1	1			1		4
		RESPINTO			1								1
	INTRODUZIONE API NON BIO CIRCOSTANZE CALAMITOSE	ARCHIVIATO				1	1	1					3
		CONCESSO	2	3	2	4	3	3	2	3	3	2	27
	INTRODUZIONE DI MAMMIFERE NON BIO	RESPINTO		1	1				1				3
		ARCHIVIATO						1					1
	INTRODUZIONE DI POLLASTRELLE NON BIO	CONCESSO	1	23	16	27	20	14	21	13	25	11	171
		RESPINTO		1	1						1		3
		ARCHIVIATO											
	PERDITA PRODUZIONE FORAGGERA	CONCESSO			42						98		140
		RESPINTO					1				1		2
	PRODUZIONE PARALLELA ACQUACOLTURA	CONCESSO					1			1		2	
RIDUZIONE PERIODO CONVERSIONE ACQUACOLTURA	CONCESSO			1		3				10		14	
Totale			6	52	92	65	74	68	132	343	287	161	1280

RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE (art. 10 Reg 848)

La Commissione sta per adottare un atto delegato che definisce con maggior dettaglio i requisiti per accedere alla deroga.

RISCHIO DELL'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA:

- sembra che debba essere l'OdC o l'AC a valutare a seguito di una non precisata «analisi del rischio» le particelle possono usufruire della deroga;
- allo stesso modo sembra che debba essere l'OdC o l'AC ad effettuare le ANALISI DEL TERRENO o PIANTE per scongiurare l'ipotesi di contaminazione del terreno con sostanze non autorizzate dal Regolamento.

Principale problematica: come applicare questa regola a livello nazionale? Riteniamo necessario che l'onere rimanga a carico dell'operatore richiedente la deroga. Poiché si tratta di eccezione alle regole.

DA INTRODUZIONE POLLASTRELLE NON BIO ➡ A PULCINI NON BIO (all. 1.3.4.3)

Il nuovo Regolamento fa un importante step nell'applicazione della regola dell'utilizzo di giovanili biologici. Dal 2021 termina la deroga per l'accasamento delle pollastrelle di 18 settimane: fino al 2035 l'autorizzazione verrà rilasciata a chi accasa pulcini di 3 gg di età.


Principale problematica: come sviluppare l'allevamento di forme giovanili biologiche? DATABASE DISPONIBILITA'.




Regolamento UE 848/2018

Impatto sugli impegni PSR

Il Regolamento 848/2018, **entra in vigore l'1/1/2021**



Il Regolamento 1305/2013, **si «estenderà» (probabilmente) fino al 2022**



Per due anni avremo regole «agricoltura bio PSR» *vecchie*
e regole «agricoltura bio marchio» *nuove*



GRUPPO DI OPERATORI

Membri con:

- fatturato BIO annuale < 25 000 EUR (o volume standard < 15 000 EUR) **oppure**, < 5 ettari (< 0,5 ettari serre, o < 15 ettari pascoli);
- prossimità geografica;
- commercializzazione comune
- autocontrollo (capofila).

Principale problematica:

come inquadrare il GRUPPO DI OPERATORI come beneficiari?

(% di controllo, responsabilità in caso di NC, ecc.)

AZIENDE MISTE

(con unità di produzione biologica ed unità di produzione non biologica)

Il nuovo Regolamento fornisce definizioni più nette sull'unità di produzione.

Sostanzialmente conferma la possibilità di convivenza di unità bio ed unità non bio (aziende miste). E' prevista l'adozione di atti delegati per aggiungere ulteriori norme sulla divisione delle aziende in unità di produzione bio, in conversione e non bio (art. 9).

Principale problematica: quali nuovi requisiti? colture parallele...

PRESIDIO sull'adozione di atti delegati

IMPATTO sugli IMPEGNI di tipo tecnico?

- 1 Sementi e materiale di propagazione
- 2 Avvicendamento colturale
- 3 Ulteriori adempimenti di gestione aziendale per le produzioni vegetali
- 4 Fertilizzazione
- 5 Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 6 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
- 7 Norme Produzione animale
- 8 Salute animale
- 9 Tenuta del Registro delle Produzioni vegetali e altra documentazione aziendale
- 10 Tenuta di un Registro di stalla e altra documentazione inerente l'allevamento
- 11 Mantenere per tutto il periodo di impegno l'adesione al regime di AB nelle modalità stabilite dai Regg. 834/2007 e 889/2008 e s. m., dal D. L.gs 220/95 e da disposizioni applicative regionali.
- 12 Uso di prodotti fitosanitari non previsti in Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.
- 13 Uso di prodotti fertilizzanti non previsti in Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008.
- 14 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
- 15 Uno o più obblighi o divieti quantitativi o qualitativi delle norme applicative IAF (difesa integrata avanzata)

Da una analisi preliminare del nuovo articolato del Reg. 848/2018 e dei primi Regolamenti delegati ed esecutivi (in bozza), non sembrano esserci novità tali da avere un impatto sulla definizione degli impegni stabiliti e codificati nell'attuale Misura 11.



Regolamento UE 848/2018

Impatto sui controlli

Beneficiari Mis 11 2018			ODC		Operatori bio 2018	
n	% rispetto al totale	% rispetto a operatori			n	%
1295	31%	60%		CCPB	2142	34%
1164	28%	80%		Suolo e salute	1452	23%
985	24%	70%		ICEA	1411	23%
544	13%	64%		BioAgriCert	855	14%
82	2%	79%		Codex	104	2%
12	0%	14%		QC	85	1%
41	1%	51%		BIOS	80	1%
23	1%	40%		Valoritalia	58	1%
19	0%	42%		CEVIQ	45	1%
2	0%	9%		EcoGruppo	22	0%
3	0%	16%		Sidel	19	0%
				ABCert	5	0%
				SIQUIRIA	4	0%
				Agroqualità	2	0%
				INOQ	0	0%
				DQA	0	0%
				CSQA	0	0%
4170				totali	6284	

Regolamento UE 848/2018.

Impatto sui controlli

mipaft
ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo



IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA IN ITALIA: GLI ODC



Attualmente in regione operano **14 organismi di controllo**, (dei 17+2 delegati ed autorizzati dal ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali).


Di questi, **11 OdC** controllano i beneficiari della Misura 11 del PSR Emilia-Romagna. **4 OdC** controllano il **94%** degli operatori bio ed il **96%** dei beneficiari bio

Ruolo:

- Controllo della conformità dell'attività svolta dagli operatori biologici ai Regolamenti europei, alle leggi nazionali e regionali sull'agricoltura biologica attraverso l'applicazione delle procedure di controllo approvate

Gli 11 OdC (operativi in Emilia-Romagna) svolgono i controlli e (ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) 834/2007), comunicano i risultati dei loro controlli alle Autorità Competenti. In Emilia-Romagna all'Unità di Vigilanza)

controlli su
Reg. CE 834



AGRICOLTORE
BIOLOGICO
BENEFICIARIO


Vigilanza sugli OdC

Informazioni
sulle NC e sui
provvedimenti
adottati su tutti
gli operatori
biologici. BDV

 Regione Emilia-Romagna

(autorità di gestione e autorità di vigilanza trasmette all'OPR)

Informazioni
sulle NC e sui
provvedimenti
adottati sui
beneficiari Mis 11



Informazioni sulle NC

9 uffici regionali locali (STACP):
calcolano la riduzione e procedono
con gli atti amministrativi



Ai sensi dell'art. 92 del Reg (CE) 889/2008 e dell'art. 33 del Reg. (CE) 65/2011 le informazioni sulle NC inerenti gli impegni relativi alla Misura 11 dei beneficiari sono inviate ai tecnici istruttori locali (STACP) per il calcolo della riduzione dell'aiuto. Nel frattempo le domande di pagamento vengono bloccate.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO MIS. 11	Livello di infrazione dell'impegno	Codice Impegno Mis. 11	Codice DM 15962/2013	DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO MIS. 11	Livello di infrazione dell'impegno	Codice Impegno Mis. 11	Codice DM 15962/2013					
1 Sementi e materiale di propagazione	Basso 1	1	L2.01 (aggravamento di D1.01)	8 Salute animale	Basso 1	7						
	Basso 1	1	L2.01 (aggravamento di D1.08)		Medio 3	7	E2.03					
	Medio 3	1	D2.06		7	E2.04						
	Alto 5	1	D2.05		7	E2.05						
	Alto 5	1	L3.01		7	E3.03						
2 Avvicendamento colturale	Basso 1	2			7	E3.04						
	Medio 3	2	L2.01 (aggravamento di D1.02)		7	E3.09						
	Alto 5	2	D2.02		7	L3.01						
	Alto 5	2	L3.01		Basso 1	8						
	3 Ulteriori adempimenti di gestione aziendale per le produzioni vegetali	Basso 1	2bisC			9 Tenuta del Registro delle Produzioni vegetali e altra documentazione aziendale	8	L2.01 (aggravamento di A1.01)				
Medio 3		2bisC	C2.04	8	L2.01 (aggravamento di A1.02)							
Medio 3		2bisC	D2.03	8	L2.01 (aggravamento di A1.03)							
Medio 3		2bisC	D2.04	8	L2.01 (aggravamento di A1.04)							
Medio 3		2bisC	L2.01 (aggravamento di D1.04)	8	L2.01 (aggravamento di A1.05)							
Alto 5		2bisC	C3.03	8	L2.01 (aggravamento di A1.06)							
Alto 5		2bisC	I3.01	8	L2.01 (aggravamento di A1.07)							
Alto 5		2bisC	L3.01	8	L2.01 (aggravamento di A1.10)							
				8	L2.01 (aggravamento di A1.12)							
				8	A3.02							
Ulteriori adempimenti di gestione aziendale per le produzioni vegetali	Basso 1	2bisM		10 Tenuta di un Registro di stalla e altra documentazione inerente l'allevamento	Basso 1	9						
	Medio 3	2bisM	C2.03		Medio 3	9	L2.01 (aggravamento di E1.07)					
	Medio 3	2bisM	C2.04		9	L2.01 (aggravamento di E1.09)						
	Medio 3	2bisM	C2.05		9	E3.10						
	Medio 3	2bisM	C2.06		9	E3.11						
	Medio 3	2bisM	L2.01 (aggravamento di D1.03)		9	L3.01						
	Alto 5	2bisM	L2.01 (aggravamento di D1.05)									
	Alto 5	2bisM	L3.01									
4 Fertilizzazione	Basso 1	3		11 Mantenere per tutto il periodo di impegno l'adesione al regime di Agr. Bio nelle modalità stabilite dal Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m., dal D. L.gs 220/95 e da disposizioni applicative regionali.	violazione specifica/grave	10	B4.01					
	Medio 3	3	D1.06				C4.01					
	Alto 5	3	D1.06				L4.01					
	Alto 5	3	D3.01				M4.01					
5 Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti	Basso 1	4					M4.02					
	Medio 3	4	D1.07	12 Uso di prodotti fitosanitari non previsti in Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.	violazione specifica	4	D3.01					
	Alto 5	4	D1.07				13 Uso di prodotti fertilizzanti non previsti in Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008.	violazione specifica	3	D3.01		
	Alto 5	4	D3.01							14 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	violazione specifica	5
7 Norme Produzione animale	Basso 1	6	L2.01 (aggravamento di E1.01)	15 Completo mancato rispetto di uno o più obblighi o divieti quantitativi o qualitativi delle norme applicative IAF. Parziale mancato rispetto di uno più degli obblighi e divieti quantitativi delle norme applicative IAF oltre il limite di ± 25% a seconda del tipo di vincolo/divieto (es.minore n. di invii dati di monitoraggio o dati meteo e irrigazione, ecc.)	violazione specifica	IAF 23 e 25						
		6	L2.01 (aggravamento di E1.03)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.05)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.06)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.15)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.16)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.17)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.14)									
	Medio 3	6	E2.01									
		6	E2.02									
		6	E2.07									
		6	E2.08									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.11)									
		6	L2.01 (aggravamento di E1.10)									
	Alto 5	6	E3.05									
		6	E3.08									
		6	E3.02									
		6	E3.07									
		6	L3.01									

DGR 133/2019 (DGR 1107/2011 - 2220/2016)
I 15 impegni della Mis. 11 del PSR RER,
correlati con le fattispecie di NC elencate
nel DM 15962/2013.

PSR 2014-2020 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE

Catalogo generale degli impegni;
criteri ed obblighi connessi
al pagamento della Misura 11
Agricoltura Biologica

IC385 - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo

PSR 2014 – 2020	COD. ICO IC385	Descrizione ICO
	Classe Livello	Regola
Condizioni di Riduzione o Esclusione	Entità Bassa	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)
	Entità Media	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)
	Entità Alta	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)
	Gravità Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04,C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica)
	Gravità Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01
	Gravità Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 -I3.01 - L3.01
	Durata Bassa	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato
	Durata Media	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato
	Durata Alta	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato

Entro il 2019 è in programma la modifica della griglia delle NC rilevabili con il controllo della produzione biologica (DM 15962/2013).

Il documento è in fase avanzata di definizione.

Esso NON è ancora allineato al Regolamento 848/2018, in considerazione della necessità di conoscere anche gli adempimenti che saranno previsti con gli atti delegati ed esecutivi (che sono in via di predisposizione in questi mesi e che saranno adottati solo nel 2020).

L'adozione di una nuova griglia di NC, COMPORTERA' l'adeguamento delle «DGR regionali sulle esclusioni/riduzioni» e del sistema VCM di AGEA basato sulla ICO385. Auspicabile una armonizzazione degli approcci adottati dalle diverse autorità di gestione e OPR.

Ispezioni svolte dagli OdC in Italia nel 2018 sugli operatori biologici

Controlli svolti dagli OdC (PNI 2018 ufficiale)	Numero di operatori registrati	Numero di ispezioni complete	% OPE con ISPEZIONI COMPLETE (min 100% degli ope)	Numero visite supplementari in base all'analisi dei rischi	% OPE con visite supplementari (min 10% degli ope)	% OPE campionati per analisi (min 5% degli ope)	% campioni con NC	% di ope con NC	% misure su prodotto	% misure su operatore
TOTALE operatori bio	80.233	90.297	112,54%	18.617	23,20%	12,41%	10,90%	6,77%	1,71%	5,06%
Produttori agricoli	70.825	75.608	106,75%	13.877	19,59%	8,78%	12,94%	6,79%	1,59%	5,21%
Trasformatori	9.408	14.689	156,13%	4.740	50,38%	39,76%	7,51%	6,60%	2,68%	3,92%

Dati tratti dalla relazione ufficiale PNI Italia 2018

Nel **2018** circa **88.000** tra ispezioni complete e ulteriori visite.

Con il regolamento vigente, siamo certi che il 100% dei beneficiari delle misure 11 dei PSR riceva almeno un controllo all'anno.

I dati rendicontati nel Piano Nazionale Integrato ai sensi del Regolamento 882/2004 confermano oggi una % che si attesta attorno al **120%**.

Con il nuovo
Regolamento, **non
saremo certi di
coprire con
l'ispezione
annuale degli Odc
il 100% dei
beneficiari delle
misure 11 dei PSR**



**Da valutare
l'impatto della
gestione del
controllo dei cd
«gruppi di
operatori»**

Pianificazione dei controlli svolti dagli Odc		
Criteri per la pianificazione controlli	% di operatori da sottoporre a controllo	
	Regolamenti 834-889	Regolamento 848/2018
% OPE che vendono prodotti preimballati al consumatore finale o all'utilizzatore finale su cui fare ispezioni complete	(esenzione Notifica, art. 28 c.2) 0%	(esenzione Notifica e Certificato, art. 34 c.2) 0%
% OPE grossisti che trattano esclusivamente prodotti preimballati su cui fare ispezioni complete	(si Notifica, art. 28 c.3) 100% ogni + di 1 anno	non previsto
% OPE che vendono prodotti sfusi (no mangime) al consumatore finale (quantitativo < 500kg, plv 20mila € e costo certificazione superiore al 2% del fatturato) con ispezioni complete	non previsto	(Notifica?, esenzione Certificato) (art. 35 c.8) 0%
% OPE o GRUPPI DI OPE a rischio "zero" con ispezioni complete (rischio zero= bassa probabilità di compiere NC e 3 anni senza NC)	non previsto	(art. 38 c.3) 100% ogni 24 mesi
% OPE o GRUPPI DI OPE non a rischio "zero" con ispezioni complete	art. 65 c.1 100% ogni anno*	(art. 38 c.3) 100% ogni anno*
% OPE o GRUPPI DI OPE non a rischio "zero" con visite supplementari a seguito della valutazione del rischio	art. 92 quater c.2b minimo 10%	(art. 38 c.4) Regolamenti di esecuzione
% di visite non annunciate a seguito della valutazione del rischio	art. 92 quater c.2c minimo 10% di ispezioni+visite	(art. 38 c.4) Regolamenti di esecuzione
% OPE o GRUPPI DI OPE campionati per analisi a seguito della valutazione del rischio	art. 65 c.2 5% ogni anno*	(art. 38 c.4) Regolamenti di esecuzione

Il nocciolo è la classificazione del rischio.

E' fondamentale evitare difformità applicative su questo punto fra i vari SM e sarà nostro compito evitare difformità applicative fra i vari OdC in Italia, adeguando la RT-16 (ad es. impedendo che un beneficiario Mis. 11 possa mai essere valutato a rischio zero).

Pertanto, siamo dell'opinione che nel Regolamento esecutivo sui controlli nel bio, occorra sì definire la % MINIMA delle visite ispettive (aggiuntive, senza preavviso, ecc.) MA SIA NECESSARIA la definizione di una linea guida per la classificazione del rischio.

Infatti, il 10% (o più) di controlli aggiuntivi, il 10% (o più) delle visite senza preavviso e il 5% (o più) di operatori campionati, sono valori che indicano una soglia minima di "decenza", che deve essere ampiamente superata da una classificazione del rischio seria il cui output è il vero obiettivo minimo da rispettare, come richiesto all'art. 40 c. 1 lettera a) "la sua procedura di valutazione del rischio, che deve determinare, in particolare, la base per l'intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori...".



Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 – Roma

www.reterurale.it - @reterurale

www.facebook.com/reterurale